

S. 2858  
CRON. 23855/53



TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE LAVORO 4<sup>o</sup> (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 23036/11. R. Gen.

Dispositivo N. ....

Il Giudice designato, Dott. E. F. S. C. O. L. O. .... nella causa

TRA

PAOLA MARETTO

domiciliato in Roma, via le ANGELICO 35 ..... presso l'Avv.  
DONENICO E. GIOVANNI D'ANATI E. PANUELA CIVELLO che lo rappresenta.

ITALIA LAVORO SpA

domiciliato in Roma via GUIDOBALDO DEL MONTE 60 ..... presso l'Avv.  
R. RUSELLA, M. RODIO, M. SCIALDONE che lo rappresenta - contumace

all'udienza del 21/2/13 ha pronunciato la seguente sentenza.

DISPOSITIVO:

Riporta il ricorso;  
congiunge tra le parti le spese del giudizio

Roma 21/2/53

Il Giudice

2)

## FATTO È DIRITTO

La signora PAOLA MARTOTTO ha convenuto in  
giudizio la SPA ITALIA LAVORO esponendo di aver  
lavorato al elle sue dipendenze dall'1/7/04  
al 31/12/07; esponendo altresì che il rapporto di  
lavoro era stato formulato con la sottoscrittione  
di diversi contratti di lavoro ex art. 61 D.LGS.  
n. 176/03 e che era cessato con la scadenza dello  
ultimo contratto, in data 31/12/07.

Sosteneva la signora che i contratti stipulati non  
erano incardinabili a progetti specifici o programmi  
di lavoro e che in molte delle sue lavorate  
in regime di subordinazione - pertanto, tra le parti  
era esistito un rapporto di lavoro subordinato e  
tempo indeterminato fin dall'origine, dunque  
il quale elle avrebbe dovuto essere impiegata  
per le mansioni volte, come impiegata di livello  
B1 (più II° livello) del C.C.I aziendale.

Chiedeva pertanto le rintorse nel posto di lavoro  
come impiegata di livello B1 con condanne delle  
convenute al pagamento di tutte le retribuzioni  
dal 31/12/07 alla riconversione in servizio, nonché  
al pagamento di euro 34879,24 per differenza  
retributiva mettendo dall'1/7/04 al 31/12/07, così  
come ai punti di riconoscimento dell'impostamento in B1,

2)

oltre questioni di legge.

Si è costituita in giudizio la spa ITALIA LAVORO  
accusando la estinzione del rapporto per motivo  
causale, in considerazione del prolungato disinteresse  
della riconvinta alle riprese dello stesso e contestando  
comunque anche nel merito la fondatezza delle  
domande, delle quali chiedeva il rigetto.

Osserva il giudizio che il rapporto tra le parti è  
cessato alla scadenza del 31/12/07 prevista  
dal contratto. La riconvinta in realtà ha lavorato  
fino al 28/11/07 perché del 28 ottobre al  
31/12/07 è stata esente a cause di malattie.

Dopo di che non si è più ripresentata al lavoro  
e non ha offerto le sue prestazioni lavorative.

Solo dopo circa due anni e mezzo dalla scadenza  
del contratto, ha contestato per la prima volta  
la legittimità della collaborazione interrompe-  
tiva le parti e solo ad agosto del 2011 (e cioè  
dopo quasi 4 anni dalla cessazione del rapporto)  
ha depositato il ricorso in esame.

Inoltre la riconvinta ha sempre lavorato presso  
altri datini di lavoro da ottobre del 2008.

Orbene, sebbene non sia stabilito un tempo  
entro il quale il lavoratore debba agire giudicabile

3)

mentre per far valere le illegittimità del termine di scadenza apposta ad un contratto, non può già essere ignora le esigenze di certezza del rapporto di lavoro, costituenti la ratio di una ragionevole esigenza di trasfertività.

Conseguentemente il considerevole intervallo di tempo trascorso tra la scadenza del contratto e la proposizione delle domande giustifiche, unitamente al fatto che la ricorrente non si presentò più in azienda dopo la cessione delle maletta o diede notizie di sé e che instancabilmente di rapporti di lavoro, senza prima offrire le sue protestazioni alla cessione, non può essere interpretata come espressione pur fatti conduttivi di una volontà teatra di risolvere il rapporto, rinunciando a far valere la vittoria illegittimità dello stesso (Art. 8106/01).

A fronte delle proteste e ingiustificate menzogne del lavoratore - appurato solo in concordanza degli altri elementi sopra evidenziati - non può essere sottosvalutato il legittimo affidamento - pure mentivole di tutela - che il dovere di lavoro ha imposto nella definitiva cessione del rapporto.

a)

Infatti, ritenendo diversamente, bisognerebbe sostener che una volta cessato il rapporto di lavoro per scadenza del termine, il datore di lavoro dovrebbe rimanere soggetto per un periodo lunghissimo al diritto dell'ex dipendente di far valere le illegittimità del termine e ottenerne il ripristino del rapporto e il pagamento delle retribuzioni, nonostante così in capo al lavoratore che nel frattempo si è dedicato ad altre attività, di sapere lui se e quando optare per il ricatto in sciende.

Proprio per questo non può non considerarsi che la norma normativa introdotta dall'art. 32 l. 183/90 ha stabilito dei termini di durata brevi e rapidi per promuovere il giudizio.

Del resto si è già consolidata la giurisprudenza sulla risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro anche in presenza non di dichiarazioni ma di comportamenti significativi tenuti dalle parti, che determinano la cessazione della funzionalità di fatto del rapporto lavorativo.

Ciò trova supporto nella crescente volonarietà del piano "oggettivo" del contratto di lavoro, nel quale spiccano principi (quelli che caratterizzano professione del lavoratore, le obbligazioni

5)

retributive del detore di lavoro funzionale alle soddisfazioni dei bisogni primari del dipendente, le necessità dell'indispensabile rapporto fondamentale) che non consentono di considerare esistente un rapporto di lavoro senza escamone (Cass. 6/7/04 n. 15264)

Pertanto nella fattispecie la menzione recauta del lavoratore alle estromissioni delle aziende e il prolungato disinteresse alla prosecuzione del rapporto (considerati unitamente alle altre circostanze sopra evidenziate) devono ritenersi intesi un consenso conduttivo significativo delle volontà di riduzione consensuale del rapporto di lavoro, indipendentemente dalle legittimità o meno dei contatti sottosubordinati, e perciò il riconso deve essere rigettato.

In ogni caso, va rilevato che il riconso è infudato sulla mera.

La riconoscenza ha affermato le illegittimità dei contatti a proposito per mancanza di specificità del progetto; perché ovve svolto ottimale lavoro diverse rispetto a quelle previste nel progetto e perdi il rapporto si era svolto con le modalità proprie delle subordinazione e ha

6)

chiede l'accertamento della esistenza di un  
unico rapporto di lavoro subordinato a tempo  
indeterminato.

Tuttavia, sulla base dei contratti prodotti, che  
fanno riferimento allo sviluppo di una pluralità  
di attività, risulta una specificazione sufficiente =  
molti chiare e determinate delle attività inter-  
pendente il progetto affidato alle riconosciute, che  
costituisce l'oggetto del contratto, per cui sotto il  
profilo formale lo stesso non può ritenersi  
viziato.

Le attività delle riconosciute è infatti apprezzata  
ad un progetto denominato SPINN, in relazione  
al quale l'azienda di volta in volta ha  
indicato la tipologia di attività da svolgere  
la stessa volta per il successivo progetto denominato  
"SERVIZIO CENTRALE DEL SISTEMA PERMA-  
NENTE FORMATIVO" (SPF).

Ne conseguono che i contratti riportano in maniera  
sufficientemente specifica il progetto.

È vero che dall'istituzionalità è emerso che alle  
riconosciute sono state richieste attività non  
strettamente connesse al progetto, anche se pur  
sempre rientranti nella stessa tipologia di  
attività.

7)

Tale circostanza tuttavia non è in sé illecita  
e ritengo vinato l'intre rapporto.

Qui non siamo di fronte infatti alle svolte  
di attivita' lavorative in modo totale o par-  
tiale senza progetto, ma il fatto si è verificato  
occasionalmente e fuori - anche in considerazione  
delle durezze del rapporto - tale svolgimento può  
essere ritenuto tollerabile tenute sulla base  
che nella sostanza non ha comportato muta-  
menti apprezzabili delle tipologie delle  
attività svolte.

F

In secondo luogo, poi, all'esito delle istruttorie  
svolte, non è stato provato anche l'altro assunto  
della ricorrente, che cioè che - nonostante le presenze  
formali di un progetto - le proprie attivita' lavora-  
tive è stata prestata secondo le forme tipiche delle  
subordinazione.

Orbene, l'art. 1081 c.c. ha introdotto la nozione di  
subordinazione identificandola nelle collaborazioni  
del prestatore di lavoro alle dipendenze e sotto la  
direzione dell'imprenditore. Il concetto di "dipen-  
denza" e di "direzione" indica che è l'imprenditore  
a determinare il momento costitutivo del rapporto  
e che ne può modificare le modalità di esecu-

8)

zione, in quanto la prestazione lavorativa deve essere idonea a soddisfare un proprio interesse. Più precisamente il contratto di lavoro subordinato consente all'imprenditore di riunificare e coordinare, attraverso l'esercizio del potere direttivo, le prestazioni di lavoro dovute in contratto con le proprie esigenze ed eventualmente con le prestazioni vere dei altri lavoratori.

In astratto la distinzione tra rapporto di lavoro subordinato e il contratto d'opere di cui all'art.

2222 c.c., appena nette lasciate quest'ultime tipologie contrattuali individua il contenuto delle obbligazioni di lavoro del prestatore nel compimento di una determinata opere o servizio senza alcun vincolo di subordinazione.

Le distinzioni tuttavia divengono ben più complesse in presenza di rapporti di lavoro che si pongono al confine tra autonomia e subordinazione, i quali pur possedendo alcuni elementi tipici delle subordinazioni, rimangono autonomi. È il caso per esempio delle collaborazioni continuative e coordinate, ovvero del lavoro a progetto, delle associazioni in partecipazione con opposto diritto di lavoro dell'associato, del rapporto del socio d'opere nelle società di persone, del rapporto di

3)

lavoro del socio di cooperative di produzione e lavoro, ecc.

In tali casi il criterio fondamentale per distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato è l'esoggettività del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nelle organizzazioni aziendali. Il contratto di lavoro subordinato si crettinare, infatti, per l'esistenza del potere unilaterale del datore di lavoro di indicare al lavoratore di volte in volte le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, al fine di conformarle alle proprie esigenze (v. tra le più recenti ASI. 8812/08; 21028/06; 8234/06; 7966/06; 6171/06; 3858/06).

In sostanza il criterio essenziale individuante delle giurisdizioni per distinguere il lavoro subordinato da quello autonomo, consiste nelle sottoposizioni del lavoratore al potere direttivo delle controparti, e qui occorre verificare se le attività di lavoro siano "etendritte" essendo il prestetore obbligato a conformarsi alle indicazioni che in qualsiasi momento il datore di lavoro ha facoltà di manifestare in merito alle modalità di svolgimento

10)

delle attività lavorative essendo queste costantemente volte a realizzare il fine produttivo che il datore di lavoro individua - Per realizzare tale condizione è evidente che, in primo luogo, il datore di lavoro dovrà poter disporre delle attività lavorative nel senso che deve poter (conveniente) ottenere che la prestazione sia resa con le modalità corrette.

Tuttavia se certamente l'esercizio del potere di rettivo rappresenta un elemento che deve necessariamente caratterizzare un rapporto di lavoro subordinato, non è sempre sufficiente al fine di individuare la distinzione tra subordinazione ed autonomia, in quanto anche il lavoratore autonomo può essere diretto dal destinatario della prestazione.

Inoltre, di norma la subordinazione del rapporto prescinde dalle nature dell'attività lavorative.

Pur tuttavia l'elemento caratterizzante della subordinazione - l'esoggettamento del lavoratore alle direttive altrui - può assumere intensità differenti in funzione delle autonomie tecniche della prestazione o del fatto che la prestazione tecnica debba coordinarsi con uno specifico "opus" dello stesso datore, in funzione del quale è svolta.

Ne conseguì che quando la prestazione ha una particolare natura tecnica che si paga alle specifiche competenze del detentor di lavoro, le direttive non possono interessare le concrete modalità esecutive della prestazione; in tal caso assumeremmo riferito, al fine delle qualificazioni del rapporto come subordinato, altri elementi, tra i quali il tempo, sia come oggetto delle direttive che investiscono aspetti esterni all'esecuzione delle prestazioni in sé, esprimendosi in vincoli di presenza e di orario, sia come parametri della retribuzione (Ass. 3858/06).

In sostanza, la conseguenza è che tanto più complesso e specifico è il contenuto professionale delle prestazioni, maggior sarà la difficoltà di distinguere tra le diverse tipologie di rapporto di lavoro.

Rapportando tali parametri alle fattispecie in esame, avremo riferito che non sono stati acquisiti al processo elementi tali da far ritenere le suisse istanze di un rapporto di lavoro subordinato, per cui non si può affermare che nei fatti il rapporto non si sia svolto in conformità al programma contrattuale.

12)

le dichiarazioni dei testi hanno sostanzialmente confermato che la ricorrente coadiuvava le attività di un gruppo di redattori e si riferivano con il dr. CAVAS, capo progetto, per la supervisione del lavoro. È avvenuto anche la esistenza di obiettivi da raggiungere, di sedute da rispettare, di linee di indirizzo sulla attività da svolgere, di partecipazione a riunioni funzionali.

Si tratta però di elementi compatibili sia con il rapporto di lavoro autonomo che subordinato.

Non è stato provato che la ricorrente era obbligata al rispetto di un orario di lavoro prefissato e che era soggetta a controlli degli orari e delle presenze, anche se è avvenuto che era quotidianamente presente in ufficio, presso modo negli orari in cui erano presenti anche i dipendenti; del resto non era consueta a anche alle sue attività che non potesse presenziare delle interazioni con altri lavoratori.

Più assurdi non avrebbe bisogno di formarsi o di giustificazioni, che non possono essere cogliere con le comunicazioni informative, necessarie per la programmazione e l'organizzazione del lavoro.

Portante - premesso che grava sul lavoratore che apisse in giudizio per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato provare la sussistenza degli

13)

indici tipici della subordinazione - non si può ritenerne che prove sia state univocamente e pienamente raggiunte nella fattispecie in esame.

Gli elementi emersi sono infatti compatibili con il più circoscritto potere di controllo sottostante al committente, che può sancire impettive obiettive di carattere generale, tramite responsabili o codirigatori, in ordine alle procedure e modalità operative da rispettare, mentre non sono emersi pugni ordinari fra i poteri del committente all'interno di un rapporto di collaborazione autonoma coordinate e continuative, quello di ratificare il conto operato dal collaboratore e le corrette escusione della prestazione. La autonomia tipica della presubordinazione riguarda infatti le modalità esecutive della prestazione, ma non anche i risultati delle stesse, che devono conformarsi alle esigenze del committente.

Le assicure di provare circa la sussistenza di effettivi obblighi di prestare e di creare e delle adorazioni da parte del datore di lavoro

24)

di stringenti diritti e controlli, dell'esercizio  
di una forte disciplina ~~dell'obbedienza~~  
d'obbedienza, costituiscono elementi che convergono  
verso l'autonomia delle prestazioni della ricevuta  
e che portano ad escludere l'insinuato stabile  
della stessa nella struttura aziendale e le  
conseguenti subordinazioni.

Pertanto nelle fattispecie si configura la competi-  
bilità tra le tipologie di contratto prescelte  
dalle parti (collaborazione autonoma) e le concrete  
modalità delle prestazioni rese.

Quante sopra fatta al riguardo delle domande della  
ricevuta, che presuppongono tutte la natura sub-  
ordinata del rapporto.

Tuttavia le oggettive esigenze di una prestazione  
lavorativa esiste con continuità, se pure non inti-  
grante gli estremi della subordinazione, costituisce  
motivo per cui compresero interlocutori le spese di  
lavoro, in conseguenza delle oggettive difficoltà a distin-  
guere le differenti tipologie di rapporti.

Roma 21/2/13

M. Gagliano

Il giudice

Depositato in Cancelleria

Roma, il ... 25 FEB 2013

IL CANTIERE C2

Dott. Giuseppe Astorino

